

ENTE BILATERALE METALMECCANICI REGOLAMENTO

Art. 1 -Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività dell'E.B.M. sulla base dell'accordo tra Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil del 15 novembre 2013 e del CCNL del 29 luglio 2013.

Art. 2 -Beneficiari

Le attività e le prestazioni previste dall'E.B.M. saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende, e dei relativi dipendenti, in regola con il versamento dei contributi, e nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste nell'accordo del 15 novembre 2013.

Con la piena operatività della convenzione con Inps ed Agenzia delle entrate, i versamenti mensilmente, andranno effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice EBMC nella sezione INPS .

Art. 3 -Fondo per le spese di gestione

Viene istituito un Fondo per le spese di gestione al quale, in via transitoria e sperimentale, viene destinato il 2,5% del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M., da detrarsi dalle somme versate nel Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico per le attività di cui ai punti a) e b) del capitolo 4 del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013. Tale fondo servirà a coprire le spese di gestione dell'EBM e potrà essere integrato in base alle necessità su proposta del Comitato Esecutivo e delibera dell'Assemblea.

Art.4 -Fondi per l'erogazione di attività e prestazioni

Secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono istituiti i seguenti Fondi:

- a) Fondo sicurezza Metalmeccanici
- b) Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
- c) Fondo Sostegno al reddito Metalmeccanici
- d) Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico

I Fondi saranno alimentati dalle quote versate mensilmente dalle aziende nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste dall'accordo del 15 novembre 2013, al netto della quota destinata al Fondo per le spese di gestione ai sensi del precedente art. 3.

I Fondi non hanno personalità giuridica e sono amministrati dal Comitato esecutivo dell'EBM.



Art. 5 -Capienza dei Fondi

Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate da ciascun Fondo, in base al verbale di Accordo del 15 novembre 2013, non si potrà eccedere' la capienza del Fondo stesso.

Eventuali eccedenze, al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzate per le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo nell'ambito del medesimo Fondo.

Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da un Fondo ad altro Fondo, ferma la cogenza del pareggio di bilancio, saranno deliberate dall'Assemblea dell'E.B.M. su proposta del Comitato Esecutivo.

Art.6 -Attività e prestazioni

Le attività e le prestazioni dell'E.B.M. previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e dal verbale di Accordo del 15 novembre 2013, attraverso i Fondi all'uopo istituiti sono eseguite nei modi e termini seguenti.

A. DESTINATARI

Le attività e le prestazioni sono destinate:

a) a tutte le aziende iscritte all'Ente Bilaterale Metalmeccanico, in regola con i versamenti previsti dal CCNL Unionmeccanica Confapi/Fiom del 29 luglio 2013.

b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato

B. CONDIZIONI

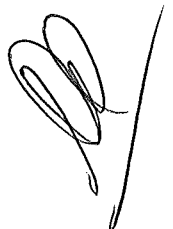
1. Aziende Per beneficiare degli interventi dei seguenti Fondi dell'E.B.M. le aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione all'E.B.M. da almeno sei mesi dalla richiesta di intervento.

2. Lavoratori Avranno diritto agli interventi dei seguenti Fondi dell'E.B.M. i dipendenti con rapporto di lavoro fulltime o part-time assunti: -a tempo indeterminato -con contratto di apprendistato -a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 4 (quattro) mesi e se la causa per cui si richiedono le prestazioni si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine . Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo dovranno essere rapportati al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di quaranta ore settimanali.

C. FONDI

A) FONDO SICUREZZA METALMECCANICI

Il Fondo Sicurezza Metalmeccanici sarà gestito da un Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.M.) in base al Regolamento, **già definito e al regolamento delle prestazioni da definire entro novembre 2015.**



B) FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ METALMECCANICI

B.1 PRESTAZIONI:

E.B.M. verserà alle aziende destinatarie un contributo annuo di 200,00 (cento) euro per ogni apprendista per spese di formazione, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista le spese documentate per trasporti, pasti, ore di viaggio in caso di formazione esterna all'azienda, fino ad un massimo di 100,00 (cento) euro annui per lavoratore.

B.2 DESTINATARI

Le attività e le prestazioni sono destinate:

- a) a tutte le aziende iscritte all'Ente Bilaterale Metalmeccanico che per l'apprendista utilizzano formazione esterna all'azienda.
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di apprendistato.

B.4 CONDIZIONI

Per beneficiare del contributo annuo di cui al precedente punto B.2, le aziende dovranno presentare all'E.B.M.:

- domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore che dall'azienda ;
- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo annuo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda.
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativi ai rimborsi previsti dall'azienda
- contabili di pagamento F24 ultimi sei mesi dall'invio della documentazione

C) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

C. 1. PRESTAZIONI Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

1. SOSTEGNO SIA ALLE IMPRESE SIA AI LAVORATORI, FINALIZZATI ALLA GARANZIA DELLA COPERTURA IN CASO DI MALATTIA, COMPRESA LA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI MALATTIA DI LUNGA DURATA

L'Ente Bilaterale Metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi *una tantum* a favore delle aziende e dei lavoratori in caso di malattia debitamente certificata.

a) Una tantum a favore delle aziende (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 1/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito)

Misura del sussidio:

euro 210,00 (duecentodieci/00) *una tantum* al verificarsi della carenza di malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31-12), ogni azienda avrà diritto a cinque sussidi per ogni 15 dipendenti, e multipli di 15, in forza nell'azienda.

Si precisa inoltre che per lo stesso lavoratore, è possibile richiedere un solo sussidio l'anno.

Modalità di presentazione della domanda:

Per beneficiare di tale forma di intervento, l'azienda deve presentare all'E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica in corrispondenza dell'invio all'INPS dell'F24 relativo al mese della carenza di malattia.

Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con la carenza di malattia in corso d'anno

b) Una tantum a favore dei dipendenti (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo)

Misura del sussidio:

400,00 (quattrocento/00) euro (pari al 23,91% di integrazione sull'attuale minimo tabellare al 4° livello) al mese

per un massimo di sei mesi al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d'anno civile (1/1 – 31-12) che comporti il pagamento da parte dell'azienda del 50% della retribuzione.

Modalità di presentazione della domanda:

Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell'azienda, deve presentare all'E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dall'azienda che dal lavoratore, entro il 4° mese successivo alla decurtazione del 50% della retribuzione.

Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con l'evento di malattia per cui si chiede l'intervento

2. SOSTEGNO FINALIZZATO AD INTEGRARE IL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DELLA ASSISTENZA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INFORTUNI GRAVI, DIRITTO ALLO STUDIO, MATERNITÀ

L'Ente Bilaterale Metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi *una tantum*, per tramite delle aziende, a favore dei lavoratori nei seguenti casi debitamente certificati:

- a. Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/1992, per se stessi, per assistenza a figli, genitori e coniugi e fratelli non autosufficienti;
- b. Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell'anno civile (1/1 – 31/12) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall'Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni
- c. Lavoratrici o lavoratori che iscrivono i propri figli all'asilo nido e/o alla scuola materna.
- d. Lavoratrici o lavoratori che iscrivono se stessi e/o i propri figli all'Università.
- e. Contributo annuo all'acquisto di libri scolastici per i figli di lavoratrici e lavoratori iscritti alle scuole medie inferiori a partire dall'anno scolastico 2016/2017.
- f. Contributo annuo all'acquisto di libri scolastici per i figli di lavoratrici e lavoratori iscritti alle scuole medie superiori a partire dall'anno scolastico 2016/2017
- g. Contributo alla nascita di un figlio/a o adozione di un figlio/a

Misura del sussidio:

Euro 200,00 (duecento/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti a, b e c in corso di anno civile (1/1 – 31-12).

Euro 300,00 (trecento/00) per l'evento di cui al precedente punto d e g (iscrizione all'Università per l'anno accademico 2016/2017, nascita di un figlio).

Euro 150,00 (centocinquanta/00) per l'evento di cui al punto e (contributo annuo libri scuole medie inferiori,



anno scolastico 2016/2017).

Euro 200,00 (duecento/00) per l'evento di cui al punto f (contributo annuo libri scuole medie superiori , anno scolastico 2016/2017).

Modalità di presentazione della domanda:

Per beneficiare di tali forme di intervento, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell'azienda deve presentare all'E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica entro sei mesi successivi all'evento.

Alla domanda, sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore, devono essere allegati:

- Copia dell'ultimo LUL
- Documentazione attestante uno degli eventi di cui ai punti a, b, c, d,e,f,g.

3. SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI DELEGATI SINDACALI

Nei limiti di quanto previsto dall'accordo del 15 novembre 2013 (0,50 euro annui per ogni lavoratore) l'E.B.M., per il sostegno alla formazione dei delegati sindacali delle aziende Unionmeccanica, finanzia progetti di formazione finalizzati alla gestione contrattuale e alle finalità della bilateralità. Per ottenere il relativo finanziamento le Fiom territoriali presenteranno all'E.B.M. entro il 15 dicembre di ogni anno progetti specifici che saranno sottoposti all'approvazione dell'E.B.M. e deliberati entro il 28 febbraio per l'anno successivo.

4. ALTRE AZIONI, NELL'AMBITO DELLE RISORSE RACCOLTE, A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI METALMECCANICI.

L'Assemblea di E.B.M. potrà destinare parte delle risorse raccolte ad ulteriori iniziative specifiche a sostegno del reddito, anche per istituire eventuali borse di studio per i figli delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti all'università, determinandone le condizioni e le modalità di erogazione.

D) OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO DEL SETTORE METALMECCANICO

Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza sindacale ai sensi del capitolo 4, lettere a) e b) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013 (8 euro annui, pari a 0,66 euro mensili, per ciascun lavoratore) saranno così suddivisi:

1. spese di stampa, distribuzione del contratto e del materiale informativo sui compiti e prestazioni dell'E.B.M.;
2. una quota pari al 2,5% del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M. è destinata al Fondo per le spese di gestione dell'E.B.M. ai sensi del precedente art. 3,;
3. i fondi residui sono destinati al Fondo sostegno al reddito.

Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Unionmeccanica e Confapi, ai sensi del capitolo 4, lettere c) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono versate con cadenza bimestrale a partire dal 1 aprile 2014 a Unionmeccanica ed a Confapi, per quanto di rispettiva competenza, nella misura definita negli accordi tra le medesime intercorsi.

Le risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Fiom CGIL confluiscono nel Fondo sostegno al reddito.



art. 7 -Criteri di erogazione dei sussidi

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni erogate verranno esaminate dall'E.B.M., e dalle sue articolazioni territoriali ove presenti, comunicandone l'esito all'azienda e al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le indennità erogate dall'Ente Bilaterale Metalmeccanici sono al lordo delle ritenute fiscali ed esenti da imposizione previdenziale.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal Fondo specifico, ferma restando la suddivisione delle risorse del Fondo Sostegno al Reddito in favore delle aziende (1/3) e dei lavoratori (2/3).

L'Ente Bilaterale Metalmeccanici demanda al livello territoriale, rappresentato in misura paritetica dalla territoriale di Unionmeccanica Confapi e dalla Fiom CGIL territoriale, le verifiche a campione sulle provvidenze liquidate, verificando la documentazione relativa, inclusa quella sulla formazione svolta e sui costi sostenuti dall'apprendista.

Nel caso di territori sprovvisti della rappresentanza di Unionmeccanica, le verifiche saranno effettuate direttamente dall'E.B.M.

art. 8 -Liquidazione dei sussidi

Il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere, verificate le situazioni su scala nazionale liquideranno le richieste di sussidio in ordine cronologico di presentazione (data del protocollo), rimettendo nei termini previsti la relativa documentazione fiscale, se dovuta. La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'azienda alla presentazione della domanda di sussidio entro 15 giorni dall'approvazione.

art. 9 – Anagrafe e gestione dati personali

Presso l'Ente Bilaterale sono istituite l'anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il sussidio e dei referenti per l'elaborazione delle paghe.

Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/03).

Art. 10-Decorrenza e durata

Le parti concordano il carattere sperimentale del presente regolamento.

Il regolamento entra in vigore dal 01.01.2017 e ha validità di anni uno. Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea dell'EBM su proposta del Comitato Esecutivo.

Art.11-Divulgazione

Il presente regolamento verrà divulgato a tutte le aziende aderenti all'E.B.M. e a tutti i consulenti del lavoro, da Unionmeccanica, ed a tutte le lavoratrici e lavoratori, tramite la Fiom Cgil, nonché sul sito internet dell'EBM.

Roma 17.11.2016

